# DECISIONE DEL CONSIGLIO

**del 30 ottobre 1978**

**che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1976**

(78/900/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità [1], firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963,

vista la decisione 64/349/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [2],

visto l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità [3], firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [4], in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la decisione del Consiglio del 30 maggio 1972, relativa al trasferimento ed all'utilizzazione dei residui del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istitutito dalla convenzione di applicazione allegata al trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visti il conto della gestione ed il bilancio relativi alle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) chiusi al 31 dicembre 1976 [5],

vista la relazione redatta dalla commissione di controllo sui conti dell'esercizio 1976, cui sono allegate le risposte della Commissione alle osservazioni fatte dalla stessa commissione di controllo,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 1978,

ricordando che, secondo le disposizioni applicabili all'esecuzione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES), soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo,

considerando che le entrate relative all'esercizio 1976 risultano da contributi degli Stati membri che ammontano in totale a 730 000 000,00 di unità di conto europee e da entrate varie del Fondo;

considerando che, in applicazione della suddetta decisione del Consiglio del 30 maggio 1972, un importo di 10 553 354,69 unità di conto europee è stato trasferito a titolo di residui dal 1° Fondo al 2° FES;

considerando che un anticipo di 30 274 120,34 unità di conto europee è stato concesso al Fondo europeo di sviluppo (1975) (4° FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1976 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il Consiglio stabilisce come segue il conto della gestione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) al 31 dicembre 1976:

per le entrate, nella somma di 740 638 508,73 unità di conto europee,

per le spese (pagamenti), nella somma di 698 080 435,55 unità di conto europee.

*Articolo 2*

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1976.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1978.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. ERTL

---

(1) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.
(2) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.
(3) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1493/64.
(4) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1498/64.
(5) GU n. C 254 del 24. 10. 1977.